



GIOVANNI DI LORENZO*

APPUNTI SULLA FUNZIONE IDENTITARIA DEL COGNOME**

SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. Il rischio relativo al così detto meccanismo moltiplicatore del doppio cognome. – 3. La vincolatività della scelta del cognome. – 4. Cognome e riconoscimento non contestuale del figlio nato fuori del matrimonio. – 5. Il cognome coniugale. – 6. Considerazioni conclusive.

1. Premessa

Nel corso degli ultimi cinquant'anni la disciplina giuridica del cognome è stata profondamente incisa dall'intervento, più che del legislatore, della Corte Costituzionale¹.

* Professore associato di Diritto privato – Sapienza Università di Roma.

** Intervento svolto in occasione della tavola rotonda “*La riforma dell'attribuzione del cognome alla prole*”, Sapienza Università di Roma, 17 novembre 2025.

¹ In riferimento alla giurisprudenza della Corte Costituzionale si segnala in particolare: la sentenza, 8 novembre 2016, n. 286, che ha accolto la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte di appello di Genova sul cognome del figlio di una coppia italo brasiliana, dichiarando l'illegittimità della norma (desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 c.c., 33 e 34 del d.P.R. 396/2000) che non consente ai coniugi di comune accordo di trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno; nonché degli art. 262, comma 1 e 299, comma 3, c.c nella parte in cui- con riguardo ai figli nati fuori dal matrimonio e agli adottati- prevedono l'automatica attribuzione del cognome paterno, in presenza di una diversa volontà dei genitori.

In precedenza, la Consulta era stata chiamata a pronunciarsi su un caso simile, in cui si chiedeva di sostituire il cognome materno a quello paterno (sentenza n. 61 del 2006). In quell'occasione i giudici, pur definendo l'attribuzione automatica del cognome paterno un «retaggio di una concezione patriarcale della famiglia», dichiararono inammissibile la questione, con una pronuncia in sostanza di "incostituzionalità accertata, ma non dichiarata". La Corte, infatti, pur riscontrando l'illegittimità della disciplina impugnata, ha ritenuto di pronunciarsi per l'inammissibilità della questione sollevata in ragione della necessità di non invadere con una sentenza di tipo manipolativo la sfera di discrezionalità riservata al legislatore.

Sul tema del cognome è intervenuta la Corte Costituzionale, con l'ordinanza 11 febbraio 2021, n. 18 che ha sollevato, la questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'articolo 262 c.c. nella parte in cui, in mancanza di diverso accordo dei genitori, impone l'acquisizione alla nascita del cognome paterno, anziché dei cognomi di entrambi i genitori. Secondo la Consulta la suddetta disposizione del codice civile si porrebbe in contrasto con gli articoli 2, 3 e 117, primo comma della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

Su tale questione la Consulta si è pronunciata con la sentenza del 27 aprile 2022, n. 131, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per violazione degli articoli 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione agli articoli 8 e 14 della CEDU, dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede, con riguardo all'ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume

Se si considera l'arco temporale che decorre dalla riforma del diritto di famiglia, in disparte la previsione della facoltà concessa alle parti della unione civile di fissare un *cognome comune* (art. 1, comma 10, legge 20 maggio legge 2016 n. 76), il tema in esame non ha attratto l'interesse del legislatore. E le uniche significative novità sono state introdotte dalla Consulta, chiamata a sindacare la legittimità di talune delle regole dettate nel libro primo del codice civile sul cognome dei figli alla stregua delle enunciazioni di principio contenute negli artt. 2, 3 e 117 Cost.²

Novità, queste, che hanno segnato il superamento dell'antico retaggio che riannodava all'accertamento dello *status filiationis* l'attribuzione, o quanto meno la preferenza, del

il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto. La Consulta ha altresì dichiarato l'incostituzionalità, in via consequenziale, della norma desumibile dagli articoli 262, primo comma, e 299, terzo comma, codice civile, 27, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia) e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127), nella parte in cui prevede che il figlio nato all'interno del matrimonio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, alla nascita, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

La Consulta ha dichiarato, inoltre, l'incostituzionalità dell'articolo 299, terzo comma, del codice civile, nella parte in cui prevede che «l'adottato assume il cognome del marito», anziché prevedere che l'adottato assume i cognomi degli adottanti, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, raggiunto nel procedimento di adozione, per attribuire il cognome di uno solo dei coniugi.

In epoca relativamente più recente la Corte Costituzionale è nuovamente intervenuta sul tema del cognome, nello specifico con riferimento al cognome dell'adottato maggiorenne, con la sentenza del 10 maggio 2023, n. 135, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 299, primo comma, del codice civile, perché in contrasto con gli articoli 2 e 3 Costituzione, nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto.

E inoltre, è da segnalare la sentenza n. 210, del 22 ottobre - 30 dicembre 2025 – con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 55 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), in relazione all'art. 299, primo comma, del codice civile, nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore.

² Proprio per la violazione degli artt. 8 e 14 della CEDU l'Italia è stata condannata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo con la Sentenza 7 gennaio 2014 (*Cusan e Fazio c. Italia*), che - mutando in parte il proprio precedente orientamento (Sentenze - di inammissibilità- 12.4.1996, ric. 22940/93 e 6.5.2008, ric. 33572/02) - ha ritenuto la preclusione all'assegnazione al figlio del solo cognome materno una discriminazione basata sul sesso che viola il principio di uguaglianza tra uomo e donna. In proposito la Corte ha rammentato che «l'articolo 8 della Convenzione non contiene alcuna disposizione esplicita in materia di cognome ma che, in quanto mezzo determinante di identificazione personale (Johansson c. Finlandia, n. 10163/02, § 37, 6 settembre 2007, e Daróczy c. Ungheria, n. 44378/05, § 26, 1° luglio 2008) e di ricongiungimento ad una famiglia, ciò non di meno il cognome di una persona ha a che fare con la vita privata e familiare di questa. Il fatto che lo Stato e la società abbiano interesse a regolamentarne l'uso non è sufficiente ad escludere la questione del cognome delle persone dal campo della vita privata e familiare, intesa come comprendente, in certa misura, il diritto dell'individuo di allacciare relazioni con i propri simili».

In relazione all'art. 14 della Convenzione, si legge nella sentenza che «nella sua giurisprudenza, la Corte ha stabilito che per discriminazione si intende il fatto di trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato campo, in situazioni comparabili»; in relazione al caso dedotto in giudizio «la Corte è del parere che, nell'ambito della determinazione del cognome da attribuire al «figlio legittimo», persone che si trovavano in situazioni simili, vale a dire il ricorrente e la ricorrente, rispettivamente padre e madre del bambino, siano stati trattati in maniera diversa. Infatti, a differenza del padre, la madre non ha potuto ottenere l'attribuzione del suo cognome al neonato, e ciò nonostante il consenso del coniuge».

Più in generale, la Corte di Strasburgo è intervenuta su diversi profili afferenti al diritto al nome: dalla libertà dei genitori di scegliere il prenome dei figli (Sentenze 24.10.1996 ric. 22500/93 e 6. 12.2007 ric. 10163/02), ai requisiti per ottenere il cambiamento del cognome (Sentenza 25.11.1994, ric. 18131/91), alla conservazione di un cognome già acquisito e diventato segno identificativo della personalità (Sentenza 22.2.1994 ric. 16213/90).

cognome paterno³; e che hanno affermato, non soltanto l'idea che il cognome «[...] incarn[i] la rappresentazione sintetica della personalità individuale, che nel tempo si arricchisce progressivamente di significati»⁴, ma anche la soluzione che riannoda allo *status filiationis* l'attribuzione di entrambi «[...] i cognomi dei genitori, nell'ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l'accordo, al momento del riconoscimento»⁵.

Soluzione, questa, che governa l'attribuzione del cognome non soltanto dei figli nati dentro il matrimonio (compresi quelli adottivi), ma anche dei figli nati fuori del matrimonio⁶.

Ora, nelle pagine che seguono vorrei proporre qualche breve considerazione, più che sul complesso *iter* che ha segnato le tappe di questo articolato percorso di adeguamento ai principi costituzionali sopra indicati, su alcuni profili problematici che ancora oggi residuano dagli interventi della Consulta e che vengono in rilievo in taluni disegni di legge al vaglio del Parlamento⁷.

Disegni, questi, che in particolare mirano a dare attuazione al duplice monito rivolto dalla Corte Costituzionale al legislatore ordinario con la sentenza n. 131/2022 di scongiurare, per un verso, il rischio che le nuove regole «[...] comporti[no], nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore che sarebbe lesivo della funzione identitaria del cognome»; e, per altro verso, il rischio che al figlio sia attribuito «[...] un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle».

2. Il rischio relativo al così detto meccanismo moltiplicatore del doppio cognome

³ Accurata al riguardo la ricostruzione del senso delle originarie scelte normative di G. DI ROSA, *Diritto al nome e rapporti di filiazione*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2024, 1662; V. BARBA, *Il cognome paterno e la disparità di genere. Una proposta in vista dell'attesa decisione della Corte Costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2021, 1 ss. (dell'estratto); e di C. CICERO, *Il diritto al cognome materno*, in *Diritto di famiglia e delle persone*, 2018, 245; E. V. NAPOLI, *Appunto su famiglia e diritto: la parità tra coniugi nel sistema onomastico*, in AA. VV., *Studi in onore di Cesare Massimo Bianca*, Addenda t. II, Sez. I, La famiglia, 2006, 1; D. MESSINETTI, voce «Personalità (diritti della)», in *Enciclopedia del diritto*, XXIII, Milano, Giuffrè, 1983, 357; A. DE CUPIS, *I diritti della personalità*, in *Tratt. Cicu-Messineo*, IV, 2, Milano, Giuffrè, 1961, 23.

⁴ Corte Cost., 27 aprile 2022, n. 131.

⁵ Corte Cost., 27 aprile 2022, n. 131.

Sulle questioni esaminate nella predetta sentenza v. M. SESTA, *Le nuove regole di attribuzione del doppio cognome tra eguaglianza dei genitori e tutela dell'identità del figlio*, in *Famiglia e diritto*, 2022, 877.

⁶ In tema, v. S. TROIANO, *Automatismo vs. libertà di scelta nella determinazione del cognome dell'adottato maggiore di età*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2024, 340; E. AL MUREDEN, *Il cognome tra autonomia dei genitori e identità personale del figlio*, in *Nuova giurisprudenza civile commentata*, 2022, 1092; e ivi, L. OLIVIERO, *Eguaglianza e doppio cognome: un intreccio possibile*, 1099.

⁷ Il riferimento è ai disegni di legge: n. 2, di iniziativa della senatrice Unterberger; n. 21, di iniziativa delle senatrici Malpezzi, Valente e D'Elia; n. 131, di iniziativa della senatrice Maiorino; n. 918, di iniziativa della senatrice Cucchi.

Nel tentativo di scongiurare l'accennato «meccanismo moltiplicatore» la Consulta ha profilato «[...] l'opportunità di una scelta, da parte del genitore - titolare del doppio cognome che reca la memoria di due rami familiari - di quello dei due che vuole sia rappresentativo del rapporto genitoriale, sempre che i genitori non optino per l'attribuzione del doppio cognome di uno di loro soltanto».

Detta soluzione trova riscontro in ciascuno dei disegni di legge in esame, ove è assegnato carattere suppletivo alla regola sul così detto doppio cognome e ammessa la deroga d'intesa tra i genitori ricadente su uno dei rispettivi cognomi.

E ove è previsto, inoltre, che il «figlio cui è stato attribuito il cognome di entrambi i genitori» possa «[...] trasmette[re] al proprio figlio solo uno dei due cognomi, a sua scelta».

Ora, la soluzione da ultimo indicata merita qualche ulteriore considerazione, soprattutto perché non è del tutto chiaro cosa accada allorché il genitore non compia affatto l'indicata scelta.

Sul punto, in difetto di una esplicita previsione, parrebbe ragionevole estendere al riguardo la regola dettata per l'eventualità che i genitori non raggiungano un accordo sul cognome; e, dunque, la regola che attribuisce al figlio «[...] il cognome di entrambi i genitori in ordine alfabetico».

Nella segnata prospettiva, al figlio verrebbe assegnato il primo dei cognomi selezionati sulla base dell'indicato ordine alfabetico.

Differente è, invece, la soluzione proposta dall'A.S. 131 che affida all'autorità giudiziaria il compito di «suggeri[r]e le determinazioni che ritiene più utili al fine di risolvere il contrasto» e, «se il contrasto permane», di individuare sulla base dell'«estrazione a sorte» il «[...] cognome da attribuire, scegliendo tra il cognome di entrambi i genitori secondo i vari ordini possibili, il cognome del padre o il cognome della madre».

Detta soluzione, sebbene più articolata, è in linea con la regola dettata dall'art. 262, ultimo comma cod. civ. che prevede la possibilità che la scelta del cognome sia rimessa direttamente all'autorità giudiziaria.

Sotto altro profilo, ciascun disegno di legge omette di prevedere esplicitamente se la scelta del cognome assuma valore allorché sia raccolta in un atto di ultima volontà confezionato per l'ipotesi di premorienza del genitore al figlio nascituro. Valore, questo, che ovviamente presuppone l'accertamento giudiziale del rapporto di filiazione nei confronti del genitore premorto.

Il tema si presenta di particolare delicatezza e travalica i limiti assegnati al presente lavoro, atteso che, tra gli altri problemi, investe anche la nozione di testamento dettata dall'art. 587 cod. civ. e la possibilità di ricomprendere nel contenuto di tale atto anche le disposizioni atipiche non patrimoniali. Come parrebbe ammettere una parte significativa della letteratura anche più recente che attribuisce al testamento il compito, non soltanto di designare il

soggetto e i beni attinti dall'effetto successorio, ma più in generale di dettare la regolamentazione degli interessi *post mortem*⁸.

3. La vincolatività della scelta del cognome

Nel tentativo di scongiurare il rischio che al figlio sia attribuito «[...] un cognome diverso rispetto a quello di fratelli e sorelle» la Corte Costituzionale rimarca l'opportunità di «[...] riserva[re] le scelte relative all'attribuzione del cognome al momento del riconoscimento contemporaneo del primo figlio della coppia (o al momento della sua nascita nel matrimonio o della sua adozione), onde renderle poi vincolanti rispetto ai successivi figli riconosciuti contemporaneamente dagli stessi genitori (o nati nel matrimonio o adottati dalla medesima coppia)».

Tale rilievo pare trovare puntuale riscontro nei disegni di legge in esame che, al di là di qualche differenza lessicale, rendono vincolante la scelta compiuta dalla coppia in ordine al cognome del primogenito anche per i figli successivamente nati. La vincolatività di tale scelta parrebbe investire soltanto i fratelli germani, indipendentemente dalla circostanza che i genitori *comuni* risultino o meno coniugati.

Invero, il tema in esame parrebbe travalicare i limiti appena accennati e interferire, più in generale, con il problema della congruenza del cognome con l'interesse del minore. Ne fornisce una esemplare dimostrazione la sentenza n. 210 del 22 ottobre 2025 con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 55 legge adozioni, in relazione all'art. 299, primo comma, cod. civ. «[...] nella parte in cui non consente all'adottando di assumere, con la sentenza di adozione del minore d'età, il solo cognome dell'adottante, se i consensi e gli assensi di cui agli artt. 45 e 46 della legge n. 184 del 1983 sono favorevoli a tale effetto e se esso risponde all'interesse del minore».

Alla luce di tale sentenza, il cognome dell'adottante, almeno nei casi di adozione in casi particolari, può sostituire quello dell'adottando minore d'età, allorché, l'autorità giudiziaria reputi che tale sostituzione sia più aderente all'interesse del minore, alla luce di tutte le circostanze concrete.

⁸ In tema, è imprescindibile, anche, il riferimento a G. GIAMPICCOLO, *Il contenuto atipico del testamento. Contributo ad una teoria dell'atto di ultima volontà*, rist., Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2010, 11 e seguenti; ID., voce «Atto "mortis causa"», in *Enciclopedia del diritto*, IV, Milano, Giuffrè, 1959, 232 ss.

L'autore distingue tra "contenuto tipico" e "contenuto atipico" del testamento. La prima espressione indicherebbe quel contenuto del testamento che risponde alla sua funzione tipica (patrimoniale-attributiva) e, dunque, l'istituzione di erede, la disposizione a titolo di legato e tutte quelle disposizioni complementari o accessorie a quelle. La seconda espressione indicherebbe, invece, tutti quegli atti non direttamente attributivi, che possono essere contenuti nel testamento. Tali atti, a giudizio dell'autore, non rientrano nel testamento «in senso proprio» ma hanno una rilevanza giuridica autonoma rispetto alle disposizioni della delazione ereditaria.

Il tema è ripreso, in epoca più recente, anche da G. PERLINGIERI, *La disposizione testamentaria di arbitrato. Riflessioni in tema di tipicità e atipicità del testamento*, in *Rassegna di diritto civile*, 2016, 504: «altro è la tipicità del testamento, unico strumento mortis causa e di ultima volontà con il quale si può validamente disporre di tutte le proprie sostanze per il periodo successivo alla morte (arg. Art. 458 c.c.), altro è la tipicità o l'atipicità del suo contenuto, che può essere tanto di natura attributiva quanto di natura non attributiva [...]»; e da V. BARBA, *Interessi post mortem tra testamento e altri atti di ultima volontà*, in *Rivista di diritto civile*, 2017, I, 332; ID., *La nozione di disposizione testamentaria*, in *Rassegna di diritto civile*, 2013, 963.

Nella segnata prospettiva, dunque, agli automatismi che fissano con rigidità l'assegnazione del cognome sulla scorta del vincolo biologico con il genitore, è preferita una soluzione più flessibile, se in grado di fornire una rappresentazione più fedele dell'identità personale del minore.

4. Cognome e riconoscimento non contestuale del figlio nato fuori del matrimonio

Una ulteriore considerazione merita, anche, la scelta del cognome nell'ipotesi di riconoscimento non contestuale di figlio nato fuori del matrimonio. E, infatti, anche per la disciplina di tale ipotesi parrebbe registrarsi una convergenza di tutti i disegni di legge tolti in esame verso la soluzione che subordina l'aggiunta del cognome del genitore che compie per secondo il riconoscimento «[...] al consenso dell'altro genitore e quello del minore che abbia compiuto i dodici anni di età e anche di età inferiore ove capace di discernimento».

Ora, la necessità di tale consenso, se appare più agevolmente comprensibile nel caso di minore quattordicenne, suscita qualche perplessità se riferita al genitore.

E infatti, oltre che integrare una duplicazione di quel consenso che l'art. 250 cod. civ. esige per l'efficacia del riconoscimento non contestuale, parrebbe lasciare sullo sfondo nella scelta del cognome il ramo familiare del genitore meno solerte nell'accertamento del rapporto di filiazione e, dunque, tradire quella funzione identitaria della personalità che la Corte Costituzionale e la Corte europea dei diritti dell'uomo assegnano a tale segno distintivo.

5. Il cognome coniugale

Una considerazione ulteriore merita anche il tema del cognome coniugale. E infatti, l'art. 143-*bis* cod. civ. prevede espressamente che «la moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze». E non estende la possibilità al marito di aggiungere al proprio il cognome della moglie.

Opportuna parrebbe, almeno nella prospettiva della tutela della parità coniugale, la scelta dettata in due dei disegni di legge in esame (A.S. 2, Unterberger e A.S. 131, Maiorino) di estendere tale facoltà anche al marito: «ciascun coniuge conserva il proprio cognome e può aggiungere al proprio quello dell'altro coniuge e conservarlo durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze».

Invero, la scelta di conservare il proprio cognome anche dopo il matrimonio, piuttosto che di scegliere un cognome comune, è ben distinta rispetto a quella accolta – e già precedentemente richiamata 1§ - per le unioni civili dall'art. 1, comma 10, 20 maggio legge 2016 n. 76: «[...] mediante dichiarazione all'ufficiale di stato civile le parti possono stabilire di assumere, per la durata dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, un cognome

comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale di stato civile».

E, anche, sul punto sarebbe auspicabile un migliore coordinamento tra la disciplina del cognome coniugale e quello delle parti di una unione civile.

6. Considerazioni conclusive

In una prospettiva sistematica parrebbe che le nuove regole sul cognome, almeno nella parte in cui assegnino uno spazio più ampio alla autonomia privata, offrano una soluzione che meglio si concilia con la complessità e pluralità dei modelli che compongono il così detto «arcipelago familiare».

E, sotto altro profilo, nella misura in cui consentono attraverso il doppio cognome di assegnare rilevanza ai rami familiari di entrambi i genitori, parrebbero anche più coerenti con la riforma dell'art. 74 cod. civ., che riannoda il vincolo della parentela ben oltre il rapporto tra genitore e figlio, nel caso di filiazione fuori del matrimonio.

Alla luce, però, delle novità introdotte qual è il tratto dell'identità personale che veicola il cognome?

A me pare, che l'elemento ancora indefettibile di tale segno distintivo resti l'accertamento formale dello stato familiare.

E infatti, diversamente da quanto prevede il § 1618 BGB, né lo *jus positum* né i disegni di legge in esame accolgono l'istituto dell'*Einbenennung*, secondo cui il genitore e il proprio coniuge possano attribuire il loro cognome coniugale al figlio del primo che condivide con loro il medesimo ambiente domestico, al fine di consolidare, anche simbolicamente, i legami che si vanno intessendo tra il minore e il suo nuovo nucleo familiare, mercè una coincidenza, almeno parziale, dei cognomi di tutti i componenti (cognome del così detto genitore sociale)⁹.

L'art. 299 cod. civ. riannoda, infatti, al provvedimento di adozione l'aggiunta o la sostituzione del cognome dell'adottante a quello dell'adottato; e non consente, dunque, che il cognome possa veicolare l'esistenza di un legame, che per quanto profondo e rappresentativo della identità personale del figlio, sia fondato soltanto sull'*affectio* e non anche sull'accertamento formale dello *status familiae*.

⁹ In tema, v. F. AZZARRI, *La nuova disciplina tedesca del cognome*, in *Nuove leggi civili commentate*, 2025, 890.